

**Il DECRETO 29 settembre 2022 n. 192** del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO contiene il Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Il Decreto entra **in vigore il 28 dicembre 2022 e modifica** il DM 37/2008, amplia e diversifica le tipologie di impianti elettronici (Lettera "b" DM 37/2008) e introduce, inoltre, un articolo sugli "Adempimenti del tecnico abilitato".

In particolare, tale decreto **modifica l'articolo 1 del DM 37/2008** inserendo, fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli "impianti radiotelevisivi, le antenne, **gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti**".

La precedente versione richiama solo gli "impianti radiotelevisivi, le antenne e **gli impianti elettronici in genere**".

**Il DM 192/22 modifica anche l'articolo 2, comma 1, lettera a)** del DM 37/2008, **nella definizione del Punto di consegna delle forniture** definendolo come il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»

In ultimo **ha introdotto l'articolo 5-bis al DM 37/2008 Adempimenti del tecnico abilitato** che regola le funzioni del responsabile tecnico dell'impresa abilitato per gli impianti previsti all'art. 1 del DM 37 (come modificato), in particolare:

1. il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

2. al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva;

3. tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.